



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 2 ottobre 2026

MODELLO 770/2026

Con la presente si ricorda che, entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre quest'anno cade di sabato e dunque la scadenza slitta al lunedì successivo), il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate telematicamente -direttamente o tramite un intermediario abilitato- il Modello 770/2026 relativo all'anno d'imposta 2025, secondo il formato e le istruzioni fornite dal direttore dell'Agenzia con provvedimento e protocollo n. 72221/2026.

In particolar modo, entro la data suindicata, il sostituto deve:

- comunicare i dati relativi alle ritenute operate ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta;
- indicare le compensazioni operate nonché l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati;
- indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Le principali novità e conferme per il Modello 770/2026

Quadri ST e SV

Per i Quadri ST e SV si segnala quanto segue:

- Sezione II (Addizionale regionale): non è più richiesta l'indicazione del codice regione esposto sul Mod. F24, identificativo della Regione destinataria del versamento. Di conseguenza, nel rigo ST della Sezione II è stato soppresso il campo 13, precedentemente destinato a tale informazione.
- Esposizione aggregata: ai fini della compilazione dei righi ST e SV, è confermata la regola di esposizione in forma aggregata dei dati di versamento qualora presentino informazioni identiche relative a: data di versamento, codice tributo, note (campo 10) e periodo di riferimento.

Ipotesi di ravvedimento operoso

Risultano confermate le consuete regole di esposizione nei righi ST e SV. In particolare:

- Campo 1 (Periodo di riferimento): coincide con il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- Campo 2: va indicato l'importo della ritenuta operata;
- Campo 7: va inserito l'ammontare complessivamente versato (ritenuta + interessi);



- Campo 8: va evidenziato separatamente l'importo degli interessi;
- Casella 9: deve essere barrata;
- Campo 11: va esposto il codice tributo della ritenuta;
- Campo 14: va indicata la data in cui è stato eseguito il versamento.

Si ricorda che, all'interno dei rigi ST e SV, non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Per quanto concerne gli interessi, questi vanno calcolati dal giorno di scadenza originario dell'adempimento fino al giorno di effettiva regolarizzazione e devono essere versati cumulativamente al tributo cui si riferiscono (utilizzando, dunque, lo stesso codice tributo). A tal proposito, si evidenzia che dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 il tasso di interesse legale era fissato al 2,00%, mentre dal 1° gennaio 2026 tale tasso è sceso all'1,60%.

Quadro SX

Nel Quadro SX sono state apportate le seguenti modifiche:

- eliminazione della colonna 7 nel rigo SX1 ("Indennità tredicesima mensilità"): in tale colonna, nel Mod. 770/2025, trovava evidenza il credito maturato per effetto dell'indennità corrisposta unitamente alla tredicesima (di cui all'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, il c.d. "Bonus Natale");
- introduzione del rigo SX50: nella Sezione "Riepilogo altri crediti" è stato inserito il nuovo rigo SX50, denominato "Somma che non concorre alla formazione del reddito", destinato ad accogliere i dati relativi alla somma integrativa riconosciuta nel 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025).

Il regime sanzionatorio

Le principali fattispecie sanzionatorie legate al Modello 770 sono riassunte nella seguente tabella.

Violazione	Sanzione
Omesso versamento di ritenute	25% dell'imposta non versata (12,50% per ritardi non superiori a 90 giorni).
Omessa effettuazione delle ritenute	20% dell'ammontare non trattenuto.
Dichiarazione omessa (ritenute non versate)	120% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro).
Dichiarazione omessa (ritenute interamente versate)	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro.
Dichiarazione infedele (ritenute non versate e somme non dichiarate)	70% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro) + 50,00 euro per ogni percipiente omesso.
Dichiarazione infedele (ritenute interamente versate ma somme non dichiarate)	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro + 50,00 euro per ogni percipiente omesso.
Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni)	Sanzione per omesso versamento (25% o 12,50%) per le ritenute non versate; da 250,00 a 2.000,00 euro se le ritenute sono state interamente versate.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Tardiva od omessa trasmissione telematica
(Intermediari)

Da 516,00 euro a 5.164,00 euro.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)